



Comune di Missanello



Comune di Roccanova



Comune di San Chirico Raparo



Comune di Sant'Arcangelo

UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRÌ Provincia di Potenza

COMUNI di MISSANELLO – ROCCANOVA- SAN CHIRICO RAPARO- SANT'ARCANGELO

Via L. Da Vinci 85038 SANT'ARCANGELO

COPIA

DELIBERAZIONE n. 01
in data: 12.02.2021 - prot.n.443 -

OGGETTO : CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRÌ E I COMUNI DI MISSANELLO , ROCCANOVA , SAN CHIRICO RAPARO E SANT'ARCANGELO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE N. 56/2014,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di febbraio , alle ore 17:30 – in forza del decreto presidenziale n. 7 del 24.10.2020 prot. 2779 di regolamentazione del Consiglio dell'Unione in modalità video – audio conferenza alla luce del decreto legge del 7 ottobre 2020 e dei nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 , si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni del Medio Agri , in adunanza straordinaria di prima convocazione

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
SINISGALLI FILIPPO	X		EMANUELE LUISA		X
LA GROTTA SALVATORE	X		GRECO ROCCO (NT.'73)	X	
GRECO ROCCO	X		ALOISO VINCENZO		X
BORNEO CLAUDIO	X		MORANO FEDERICA	X	
CAVALLO NICOLA		X	BORNEO MARIA CONCEZIONE	X	
STIPO CARLO		X	DI LEO SAVINA ROSA	X	
D'ANDREA VINCENZO	X		CATALDI PASQUALE	X	
PARISI VINCENZO NICOLA		X	CAMILLOTTO MARGHERITA	X	
GRAVINO PASQUALE	X				
TOTALE : PRESENZE N. 12 ASSENZE N. 5					

Risultato legale il numero degli intervenuti, **l'arch. Filippo Sinisgalli** , in qualità di Presidente , dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il **Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe ROMANO.**

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 il parere di regolarità tecnica, favorevolmente reso dal segretario dell'Unione nella qualità di responsabile dell'area amministrativa in forza del decreto presidenziale n. 5 prot. 2777 del 24.10.2020 , dando atto che la stessa proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Il presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 1 dell'o.d.g. indicata in epigrafe.

Dopo la illustrazione della proposta il Presidente apre la discussione .

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare il presidente indice votazione per alzata di mano per la approvazione del presente punto all'o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore: unanimità

Il Consiglio

Sentita la relazione del Presidente ;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Evidenziato :

- che in data 03/01/2017 i Comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova, San Chirico Raparo e Missanello hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni Medio Agri;
- che con deliberazione di Consiglio n. 1 del 29.05.2017, si è dato corso all'insediamento del Consiglio dell'Unione attraverso la convalida dei componenti eletti a seguito delle deliberazioni consiliari approvate dai suddetti Comuni ;
- che con la medesima deliberazione di Consiglio n. 1/2017 , è stato nominato Presidente dell'Unione il sindaco del comune di Missanello Arch. Filippo Sinisgalli;
- che con la deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 27.12.2016 il comune di San Chirico Raparo ha eletto i propri rappresentanti consiliari all'interno dell'Unione e che lo stesso atto , a seguito delle elezioni amministrative del 2019 è stato adottato dai comuni di Missanello , con delibera di consiglio comunale n. 11 del 6.6.2019 , Roccanova con delibera del consiglio comunale n. 18 del 14.11.2019 , e Sant'Arcangelo a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 , con delibera n. 41 del 22.10.2020;
- che con deliberazione n. 1 del 27 ottobre 2010 il consiglio dell'unione è stato rinnovato;

Visti

l'art. 241 comm1 e 5 del TUEL approvato con dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

comma 1.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale

comma 5.

Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.

Visto il parere del 29 .1.2016 del DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Categoria 21.02 Nomina dei revisori degli enti locali 21.04 Revisori nelle Unioni di comuni che sostanzialmente conferma che per la determinazione del compenso del revisore dei conti di unione di comuni, che svolge tutte le funzioni fondamentali dei singoli comuni membri, occorre fare riferimento alla classe demografica del comune più popoloso dell'unione

Visti i seguenti articoli dello statuto dell'unione :

Art.5 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti all'Unione al momento della sua costituzione è indicato nell'allegato A della deliberazione di approvazione del presente Statuto. Nell'allegato A sono individuate separatamente: - le gestioni ad adesione obbligatoria da parte di tutti gli enti dell'Unione, ferma restando la possibilità di prevedere nelle singole convenzioni moduli base e moduli facoltativi; - le gestioni ad adesione facoltativa;
3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

ART. 9 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.
2. **Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.**
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, anche attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo in ogni caso di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

Atteso che alla fattispecie de qua si applica il comma 2 ;

ART. 39 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 38.

PRESO ATTO in merito della Circolare F.L. 12/2014 del 03/07/2014 Ministero dell'Interno, avente ad oggetto: *“Articolo 243, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri - **Articolo 1, comma 110, lett. c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 - facoltà di svolgimento in forma associata da parte delle unioni di comuni delle funzioni dell'organo di revisione.**”;*

Evidenziato che il predetto articolo testualmente dispone :
comma 110.

Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità :

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori

Vista la nota della Prefettura di Potenza prot. 30524 dell'8.7.2014 , qui allegata , con la quale alla luce del predetto art. 1 comma 110 lett.c) , fornisce alcuni orientamenti del Ministero dell'Interno anche in risposta ad appositi questi ricevuti in merito nei quali si chiarisce che “ ... prescindere dalla quantità di funzioni svolte dall'unione per conto dei comuni membri , ove l'unione non superi il limite demografico dei 10000 abitanti , come nella fattispecie , la revisione contabile , sarà attribuita ad un solo revisore.”” La concentrazione delle funzioni di revisore contabile in capo ad un unico organo , monocratico o collegiale , prevista dalla legge n. 56 del 2014 appare rispondere ad esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di gestione . In tale ottica la norma rimette agli enti locali associati la valutazione circa la opportunità di fare ricorso all'esercizio unitario di tale delicata funzione , utilizzando modalità dalla stessa individuata “ ;

Precisato, infatti, che a seguito della costituenda funzione associata decadono tutti i revisori attualmente nominati presso i comuni dell'unione e segnatamente :

- 1) Gioia – Missanello (data attuale di scadenza incarico 23.3.2021) ;
- 2) Zirpoli – Roccanova (data attuale di scadenza incarico 31.5.2021) ;
- 3) Romano – Sant'Arcangelo (data attuale di scadenza incarico 1.10.2021)
- 4) Cammarota- San Chirico Raparo (data attuale di scadenza incarico 1.2.2023) ;

Ritenuto, per l'effetto , che i Comuni intendono trasferire all'Unione dei Comuni Medio Agri le funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014 e che le stesse funzioni saranno svolte dal medesimo revisore anche presso i comuni facenti parte dell'Unione;

Tenute presenti , infatti , le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che i predetti quattro comuni avevano , alla fine del penultimo anno precedente (2019) , secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 9.074 abitanti , quindi inferiori a 10000 , così ripartiti per cui si deve procedere alla nomina di un revisore unico :

- 1) comune di Sant'Arcangelo n. 6152;
- 2) comune di San Chirico Raparo n. 951;
- 3) comune di Roccanova n. 1422;
- 4) comune di Missanello n. 549

Totali abitanti 9.074

CONSIDERATO che attraverso il trasferimento all'Unione dei Comuni delle funzioni e dei servizi indicati, si intende:

- perseguire l'obiettivo di istituire un unico organo a livello di Unione e dei comuni appartenenti all'unione finché non verranno trasferite tutte le funzioni fondamentali;
- garantire una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi di gestione.

EVIDENZIATO che con le seguenti deliberazioni consiliari i comuni appartenenti all'Unione hanno deciso di trasferire all'Unione dei Comuni Medio Agri le funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014 e che le stesse funzioni saranno svolte dal medesimo revisore anche presso i comuni facenti parte dell'Unione:

- 1) comune di Sant'Arcangelo delibera consiliare n. 51 del 28.11.2020, esecutiva;
- 2) comune di San Chirico Raparo delibera consiliare n. 50 del 29.12.2020, esecutiva;
- 3) comune di Roccanova n. delibera consiliare n.19 del 23.12.2020, esecutiva;
- 4) comune di Missanello n. delibera consiliare n. 17 del 13.11.2020 , esecutiva;

ATTESO altresì che con le predette deliberazioni è stata altresì approvata la convenzione relativa al trasferimento delle predette funzioni;

VISTO , per l'effetto, l'allegato schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti conseguenti al trasferimento delle funzioni indicate;

DATO ATTO che la Convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni Medio Agri delle funzioni dell'organo di revisione, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dal TUEL, da demandare ad un unico revisore dei conti a seguito di nomina prefettizia;

Visto lo statuto dell'unione ;

Visto l'art. 42 del TUE;

Visto l'esito della votazione sopra esposta;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI E I COMUNI DI MISSANELLO , ROCCANOVA , SAN CHIRICO RAPARO E SANT'ARCANGELO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE N. 56/2014, che si compone di n. 15 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che, in esecuzione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni dell'Organo di Revisione dei conti tra l'Unione di Comuni Medio Agri ed i Comuni costituenti l'unione ai sensi dell'art. 1, comma 110, lett. c) della legge 56/2014, il suddetto revisore svolgerà le funzioni di Revisore dei Conti anche per i Comuni di Missanello, Rocconava, San Chirico Raparo e Sant'Arcangelo;
- 3) **DI DARE ATTO** , altresì, che ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lett.m-bis e 4-bis del decreto legge n.174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 , all'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del citato articolo 3 , decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione ;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con ulteriore votazione unanime.

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI E I COMUNI DI MISSANELLO ,
ROCCANOVA , SAN CHIRICO RAPARO E SANT'ARCANGELO PER IL TRASFERIMENTO
DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 110
DELLA LEGGE N. 56/2014**

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- Aldo LA VECCHIA , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice sindaco pro- tempore del COMUNE DI MISSANELLO in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Rocco GRECO, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI ROCCANOVA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Claudio BORNEO, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Salvatore LA GROTTA, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI SANT'ARCANGELO , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

L'Unione dei Comuni Medio Agri, rappresentata dal Presidente pro-tempore Filippo SINISGALLI il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei COMUNI MEDIO AGRI, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. ____del 12.2.2021;

PREMESSO :

- che in data 03/01/2017 i Comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova, San Chirico Raparo e Missanello hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni Medio Agri;
- che con deliberazione di Consiglio n. 1 del 29.05.2017, si è dato corso all'insediamento del Consiglio dell'Unione attraverso la convalida dei componenti eletti a seguito delle deliberazioni consiliari approvate dai suddetti Comuni ;
- che con la medesima deliberazione di Consiglio n. 1/2017 , è stato nominato Presidente dell'Unione il sindaco del comune di Missanello Arch. Filippo Sinisgalli;
- che con la deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 27.12.2016 il comune di San Chirico Raparo ha eletto i propri rappresentanti consiliari all'interno dell'Unione e che lo stesso atto , a seguito delle elezioni amministrative del 2019 è stato adottato dai comuni di Missanello , con delibera di consiglio comunale n. 11 del 6.6.2019 , Roccanova con delibera del consiglio comunale n. 18 del 14.11.2019 , e Sant'Arcangelo a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 , con delibera n. 41 del 22.10.2020;
- che con deliberazione n. 1 del 27 ottobre 2010 il consiglio dell'unione è stato rinnovato;
- i rapporti convenzionali con gli attuali revisori dei conti termineranno progressivamente come di seguito indicato:
 - 1) Gioia – Missanello (data attuale di scadenza incarico 23.3.2021);
 - 2) Zirpoli – Roccanova (data attuale di scadenza incarico 31.5.2021);
 - 3) Romano – Sant'Arcangelo (data attuale di scadenza incarico 1.10.2021)
 - 4) Cammarota- San Chirico Raparo (data attuale di scadenza incarico 1.2.2023);
- i Comuni hanno deliberato di trasferire all'Unione dei Comuni Medio Agri le funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014;
- tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che i predetti quattro comuni avevano , alla fine del penultimo anno precedente (2018) , secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 9.074 abitanti così ripartiti per cui si deve procedere alla nomina di un revisore unico :

- 1) comune di Sant'Arcangelo n. 6.152;
 - 2) comune di San Chirico Raparo n. 951;
 - 3) comune di Roccanova n. 1422;
 - 4) comune di Missanello n. 549
- Totali abitanti 9.074

- è stato contestualmente approvato da tutti gli enti lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti conseguenti al trasferimento delle funzioni indicate;
- attraverso il trasferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi indicati, si intende:
 - a) perseguire l'obiettivo di istituire un unico organo a livello di Unione e dei comuni appartenenti all'unione finché non verranno trasferite tutte le funzioni fondamentali;
 - b) garantire una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi di gestione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I ORGANO DI REVISIONE

ART. 1- Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è il trasferimento all'Unione dei Comuni Medio Agri delle funzioni dell'organo di revisione, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dal TUEL, da demandare ad un revisore unico a seguito di nomina prefettizia.

ART. 2 -Durata

1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione.

ART. 3 - Rapporti finanziari

1. Al revisore unico spetta un compenso, stabilito nell'atto di nomina, nei limiti stabiliti con decreto ministeriale, oltre al rimborso delle spese comunque nel limite massimo del 50% del compenso spettante al netto oneri fiscali e previdenziali. Ai fini della determinazione del compenso base si fa riferimento alla popolazione e ai dati di bilancio del Comune più popoloso dell'Unione. Ai fini del computo del rimborso chilometro per rimborsi viaggio si farà riferimento al costo determinato nella misura di 1/5 del prezzo della benzina.

2. La spesa annua complessiva verrà imputata interamente all'Unione.

Essa è ripartita tra i vari comuni e l'Unione in parti uguali solo relativamente al residuo che rimane a seguito della ripartizione iniziale tra i comuni di € 0,50 per ogni abitante risultanti al penultimo anno precedente la nomina.

3. Con la deliberazione consiliare di nomina a seguito della comunicazione prefettizia vengono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti al revisore unico, entro i limiti di legge.

4. Se nel corso del mandato dall'Unione vengono assegnate, anche su richiesta dei singoli comuni, al revisore ulteriori funzioni, oltre a quelle previste dall'art. 239 del TUEL, il compenso di cui all'art. 3 comma 1 potrà essere aumentato nel limite del 20%, con apposita delibera consigliare dell'Unione con ripartizione dei costi a carico dei comuni richiedenti.

ART. 4 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Valgono per i revisori i principi contenuti nel D.Lgs. n. 39/13 e le ipotesi di incompatibilità di cui all'art.236 del T.U. 267/200.

2. Il revisore contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Unione e presso i Comuni aderenti e presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza degli stessi.

ART. 5 - Limiti affidamento incarichi

1. Ai fini dell'affidamento dell'incarico valgono le limitazioni di incarichi previste dall'art. 238 del Tuel.

2. L'incarico conferito è da intendersi unico e da considerare quale incarico per un ente con popolazione compresa tra i 5.000 e i 9.999 abitanti, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 6 - Funzioni

1. Nell'espletamento delle funzioni l'organo di revisione dovrà far riferimento a quelle previste

dall'art. 239 del Tuel ed alla convenzione approvata dal Consiglio delle'Unione in sede di nomina.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione e dei Comuni aderenti e partecipa su richiesta del presidente del consiglio o del sindaco all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di tutti gli enti. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto del singolo ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno da parte di ogni ente.

3. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

- a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria di tutti gli enti associati;
- b) da parte del responsabile del servizio finanziario di ogni ente le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa;
- c) da parte del segretario comunale la relazione periodica sui controlli interni.

4. l'organo di revisione contabile ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali presso i singoli enti.

5. l'organo di revisione contabile redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni, pareri e decisioni adottati. I verbali devono essere sottoscritti dal revisore, con numerazione annuale progressiva e conservati oltre che depositati in copia presso il servizio finanziario dell'ente interessato. Al fine del riepilogo dei verbali redatti deve essere compilato un indice generale con l'indicazione del numero progressivo, della data e dell'ente a cui è rivolto e dell'oggetto. Tale indice generale dovrà essere comunicato semestralmente all'Unione.

6. I pareri dovranno essere espressi entro 7 giorni dall'acquisizione della proposta, fatta eccezione per i pareri relativi al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio e al rendiconto della gestione a cui si dovrà far riferimento ai tempi previsti dai regolamenti di contabilità o ai regolamenti sui controlli interni dei singoli enti.

7. L'organo di revisione contabile svolgerà la funzioni di Revisore dei Conti anche per i Comuni di Missanello, Rocconava, San Chirico Raparo e Sant'Arcangelo, finchè non verranno trasferite all'Unione tutte le funzioni fondamentali previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 7 - Ausilio di collaboratori

1. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2 del Tuel. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

2. L'organo di revisione dovrà comunicare ai singoli enti gli eventuali collaboratori incaricati ai sensi del precedente comma.

ART. 8 - Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3 del Tuel.

2. In caso di proroga del revisore si applicano le norme degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444

ART. 9 - Revoca e cessazione

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) in uno degli enti aderenti.

2. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dei singoli enti;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

3. In caso di revoca o recesso il compenso di cui all'art. 3 verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data effettiva di cessazione.

PARTE II NORME GENERALI

ART. 10 - Forme di consultazione

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo per assicurare il costante trasferimento delle informazioni in proprio possesso legate all'attività del collegio di revisione attraverso relazioni periodiche.

ART. 11 - Decorrenza

1. La presente convenzione decorre dalla data di sua sottoscrizione.

ART. 12 – Recesso

1. Il recesso di un Comune è comunicato all'Unione medesima e agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro i sei mesi antecedenti la scadenza dell'incarico al revisore e ha effetto dall'incarico successivo.

2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni, salvo che il recesso non sia deliberato da un numero di enti pari o superiore alla metà degli aderenti all'Unione. In tal caso il Consiglio dell'Unione disporrà per lo scioglimento del servizio.

3. Il recesso tuttavia non potrà avvenire prima del secondo anno di incarico del revisore, salva l'applicazione di una penale pari alla quota dovuta per l'intero periodo considerato.

ART.13 - Revoca-Scioglimento

1. In materia di revoca e scioglimento valgono le disposizioni previste dallo Statuto dell'Unione.

ART. 14 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

2. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. S) del D.lgs. 82/2005 e s.m., secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificato dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

La data di decorrenza della convenzione è quella di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE MISSANELLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCANOVA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO _____

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI _____

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to arch Filippo Sinisgalli

Il Segretario Unione
f.to dr. Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 16.02.2021 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 03/03/2021_dell'art.124, primo comma, del T.U.E.L.

Il Segretario Unione
f.to dr. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio

Visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione

- X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni);
- è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).

Missanello, Lì

Il Segretario Unione
f.to dr. Giuseppe Romano

E 'copia conforme all'originale e si rilascia per uso:

- **amministrativo**
- **di ufficio**
- **consentito dalla legge**

Missanello, lì 16.02.2021

Il Segretario Unione
dr. Giuseppe Romano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2 del D.L.n.39/1993